

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 504

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRICCA, SILIQUINI, DELL'UOMO,
SPISANI, VENTUCCI, DI BENEDETTO, SCOPELLITI, RIANI,
GALLOTTI, LORUSSO, D'ALÌ, ZACCAGNA, BATTAGLIA,
BRICCARELLO, GARATTI, BERTONI e LUBRANO DI RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1994

Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività
notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-1945

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, prevede la cessazione dall'esercizio dell'attività notarile al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Riteniamo che a tale proposito non venga tutelata la categoria dei notai ex combattenti, che hanno sacrificato la loro attività professionale per difendere la Patria. Esiste invero l'articolo 7 del testo unico sulla «concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai e alle loro famiglie», approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1948, il quale dispone che, in aggiunta alla durata dell'esercizio notarile, ogni campagna di guerra è valutata per un anno intero, ma tale riconoscimento è fatto ai fini della liquidazione dell'assegno di quiescenza, non come diritto di prolungare l'esercizio dell'attività notarile.

È da dire inoltre che all'atto pratico la norma suddetta, cioè l'articolo 7 del testo unico, non si è dimostrata adeguata a compensare la categoria dei notai dei sacrifici effettivamente sopportati come ex combattenti: non solo, ma anche ai fini pensionistici i benefici di carattere previdenziale, campagne di guerra e decorazioni al valore, sono tutte norme disattese dalle ultime leggi (vedi decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1990, n. 317).

Infatti il sistema, mentre riconosce il computo delle campagne di guerra e delle decorazioni al valor militare in aggiunta al servizio effettivamente prestato, non attribuisce alcun beneficio a coloro che, prescindendo da tali requisiti, hanno raggiunto il limite di servizio effettivo massimo pensionabile (prima quarantacinque anni, ora quaranta anni) rimanendo annullate e fuori computo tutte le anzianità convenzionali

per motivi combattentistici. Per i notai quindi, le benemerienze militari sono del tutto ininfluenti.

Le «campagne», così definite dal legislatore, sono durate anni nella seconda guerra mondiale e pertanto i notai che vi hanno partecipato sono stati penalizzati nell'esercizio della loro professione, per cui si ritiene opportuno, per compensare tali sacrifici, riconoscere un'ulteriore proroga delle funzioni per un numero di anni pari a quello delle campagne di guerra loro riconosciute e comunque non oltre l'ottantesimo anno d'età.

Molti dei professionisti che si trovano oggi alla soglia dell'età pensionabile per raggiunto limite di età hanno prestato servizio militare nell'ultima guerra 1940-1945, ritardando così la conclusione degli studi universitari e l'accesso alla professione notarile; pertanto hanno sostanzialmente potuto esercitare l'attività notarile per un numero minore di anni rispetto ai colleghi che non sono stati minimamente interessati dagli eventi bellici.

Appare palese che tale situazione se da una parte determina una ingiusta discriminazione lavorativa nei confronti di cittadini che hanno vissuto i duri anni dell'ultimo conflitto, dall'altra priva l'Ufficio notarile di competenze ed esperienze che ancora molto possono dare alla cura dei delicati interessi pubblici che la legge affida ai notai.

Non può inoltre tacersi come i notai ex combattenti godono di un trattamento sperequato rispetto ad altre categorie, quali ad esempio i magistrati, i professori universitari, gli alti dirigenti statali i quali in virtù di un recente provvedimento legislativo hanno visto prorogata la loro età pensionabile, in virtù appunto dell'interesse dello

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato, nell'attuale grave crisi di legalità che attanaglia il Paese, di non privarsi di esperienze di incommensurabile valore.

Si impone, pertanto, a giudizio dei firmatari una modifica alla suddetta vigente normativa che renda giustizia ai notai interessati nello spirito dell'eguaglianza sostanziale e del perseguimento del buon funzionamento dei pubblici uffici così come previsto dalla Carta costituzionale.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione non rappresenta quindi un mezzo di elargizione di benefici nè un privilegio, nè un premio ma soltanto il doveroso riconoscimento a favore di chi per motivi bellici ha perso i migliori anni della sua vita per l'ingresso in professione (dieci anni circa).

D'altra parte il riconoscimento va a quelle poche unità superstiti, essendosi il loro numero notevolmente assottigliato per il naturale decorso del tempo; il cosiddetto soprannumero dei notai combattenti «prorogati» si esaurirà nel giro di pochi anni data l'anzianità dei prorogati e l'esiguità dei sopravvissuti. Da tenere presente ancora che le campagne di guerra a cui i notai hanno partecipato oscillano da una a cinque, con una media di due, massimo tre. Pertanto la proroga sarebbe in linea con la soluzione adottata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha appunto previsto la proroga del limite d'età per il collocamento a riposo di magistrati, dirigenti statali, professori universitari.

Non comporta alcun onere per l'Erario dello Stato, che, dall'esercizio attivo continua a prelevare IRPEF ed IVA sul reddito professionale; non comporta maggiori oneri per la Cassa nazionale del notariato, che anzi dalla ulteriore permanenza in servizio riceve ancora notevoli introiti dall'anziano notaio. Infatti la Cassa nazionale del notariato, chiamata ad esprimersi in materia nella seduta del 13 settembre 1993, con delibera n. 220 all'unanimità ha espresso parere favorevole al proseguimento dell'esercizio notarile ai notai ex combattenti, per l'utilità che ne deriverebbe alla Cassa, con vantaggio delle risorse patrimoniali dell'ente senza trascurare le ragioni di

natura politica. Non danneggia infine la classe notarile, nè vanifica le attese dei giovani per l'accesso al notariato, nè crea un'ulteriore difficoltà alle loro aspettative. Infatti il numero dei notai stabilito per legge è di 5.183, attualmente quelli in esercizio sono intorno a 4.100: ne mancano 1.000 circa con altrettante sedi vacanti.

La situazione attuale crea così una vacanza media annuale di oltre 1.000 posti destinata ad aumentare nei prossimi anni, sia perchè vanno in quiescenza i notai dei concorsi del dopoguerra (concorsi che, come è noto, avevano avuto una battuta di arresto di circa dieci anni), sia perchè malgrado i numerosi concorsi non si riesce a completare l'organico, vuoi per la difficoltà delle prove di esame, che eliminano la maggior parte dei concorrenti, sia per la lentezza dell'*iter* concorsuale; ed alla luce di quanto sopra sarà certamente difficile che ciò possa avvenire nel giro di pochi anni.

Infine c'è un'ultima importante ragione da tenere presente per la permanenza in esercizio dei notai ex combattenti.

Nella passata legislatura, erano stati presentati alla Camera ed al Senato, con leggere sfumature di differenza, due disegni di legge sullo stesso argomento (atto Camera n. 862 e atto Senato n. 422) che non poterono essere discussi per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Su di essi il Consiglio nazionale del notariato con evidente contrasto con la Cassa nazionale, aveva espresso un parere negativo sostenendo che i notai combattenti avevano avuto già parecchi benefici.

Evidentemente il Consiglio non ha trovato altre argomentazioni convincenti se non generiche «ragioni di principio».

Si fa presente che il disegno di legge se approvato rappresenta un enorme vantaggio per lo Stato, specie per l'erario che continuerà a riscuotere le imposte, ma soprattutto esso corrisponde ad una pressante esigenza d'ordine sociale perchè rappresenta un grosso vantaggio per l'occupazione.

Il provvedimento riguarda circa centocinquanta notai.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli studi notarili utilizzano in genere da sei a dieci collaboratori. Il prolungamento dell'attività lavorativa di essi consentirà ad oltre mille persone di conservare il posto di lavoro con enorme beneficio per la collettività.

Esso quindi garantirà a circa mille famiglie la tranquillità e la sicurezza.

Passando all'analisi del provvedimento, l'unico articolo di cui esso consta, suddiviso in commi, prevede la facoltà del notaio ex combattente di poter rimanere in esercizio per un massimo di altri cinque anni di età dopo il settantacinquesimo, dettando anche norme regolamentari per la pratica

attuazione. A riguardo si è ritenuto di precisare che la continuazione dell'esercizio avverrà nella stessa sede ove il notaio esercita al compimento del settantacinquesimo anno di età, anche in soprannumero, per eliminare in partenza equivoci e situazioni abnormi.

Infine per ragioni d'equità con il comma 2 si è pensato a quei notai ex combattenti messi in quiescenza nelle more d'approvazione della presente legge, dando loro l'opportunità di rientrare in servizio a domanda, sempre senza alcun onere per la Cassa notariato e per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. A modifica delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed all'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, i notai ex combattenti della guerra 1940-1945 hanno facoltà, a domanda, di continuare l'esercizio delle funzioni notarili per un numero di anni pari a quello delle campagne di guerra loro riconosciute e comunque non oltre il compimento dell'ottantesimo anno d'età.

2. I notai ex combattenti già dispensati alla data di entrata in vigore della presente legge per limiti d'età, con esclusione di qualunque altra causa di cessazione, sono a domanda riammessi nell'esercizio delle funzioni notarili per un numero di anni pari a quello delle campagne di guerra loro riconosciute a decorrere dalla data della riammissione e comunque non oltre il compimento dell'ottantesimo anno d'età e sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano superato il settantasettesimo anno di età e si trovino nelle condizioni necessarie per la nomina a notaio.

3. Nel caso di riammissione di cui al comma 2, il trattamento se goduto, rimane sospeso durante l'esercizio delle funzioni notarili, e viene nuovamente determinato al momento della cessazione.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la domanda deve essere inoltrata, tramite la procura della Repubblica competente per territorio della sede del notaio, al Ministero di grazia e giustizia, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei documenti attestanti i requisiti dalla stessa previsti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. L'esercizio delle funzioni notarili proseguirà nella stessa sede occupata al compimento del settantacinquesimo anno di età, anche se in soprannumero.

6. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.